

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 69/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 Marzo 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Como sez. 3 ha respinto il ricorso della soc. Serratore S.P.A avverso l'avviso di accertamento con il quale il competente Ufficio ha determinato un reddito imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini di IRPEG, IVA e IRAP con riferimento all'anno 2002 sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Como. In detto accertamento l'Ufficio contestava: le differenze di magazzino, rilevando che i recuperi risultano di importo contenuto per euro 971,57 emergente dal confronto dei dati risultanti dalla contabilità di magazzino (ricambi) e dai rilievi delle giacenze scelte a campione; le differenze fra il prezzo di vendita indicato nel finanziamento e quello relativo agli importi fatturati, con sovrastimazione del valore dell'auto; i maggiori ricavi tra la comparazione dei dati comunicati tramite questionario della G.d.F. da parte dei clienti con i fatturati relativi; i ricavi occultati attraverso un iter che avrebbe determinato la non imponibilità della vendita sotto il profilo soggettivo per ottenere vantaggi economici e fiscali dalla casa madre Fiat; da ultimo contestazioni ai fini IRPEG ed IVA con riferimento al periodo giugno-dicembre 2002 ove si richiamano le stesse argomentazioni già utilizzate per il semestre antecedente. La CTP ha recepito le contestazioni risultanti dal verbale della G.d.F. nonché i rilievi dell'Ufficio così come dianzi evidenziati pervenendo alla reiezione del ricorso motivando specificamente che

- "le riscontrate differenze di magazzino non rinvenute nei locali della contribuente fanno presumere l'esistenza di ricavi corrispondenti alle merci non giacenti, anche se la differenza è di modesta entità (...);
- non appaiono convincenti le osservazioni sollevate e cioè che la maggiorazione del prezzo di vendita esposto nel contratto di finanziamento rappresenta una pratica diffusa (...)
- i questionari predisposti dalla G.d.F. secondo cui è da ritenersi fondata la presunzione di quest'ultima che il prezzo indicato nei questionari sia il corrispettivo percepito dalla società per la cessione del bene in quanto corrispettivo dei clienti (...);
- dette operazioni anche se sorrette da una ragione economica e commerciale non possono essere opposte all'A.F in quanto le stesse si concretizzano nella sostanza in sottrazione di materia imponibile come correttamente rilevato dalla G.D.F.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la società ricorrente che sostiene l'infondatezza e l'illegittimità della stessa. A riguardo si osserva specificamente:

- con riferimento alle differenze contestate dall'ufficio fra le fatturazioni di vendita e gli importi erogati con il mutuo di finanziamento, la difesa ha addotto che innanzitutto la CTP non tiene conto di come sia una prassi comune imputare costi di vendita diversi da quelli di cui all'importo relativo o espresso nel finanziamento. E ciò per avere maggiore disponibilità economica; con la precisazione che il mutuo è richiesto normalmente in misura superiore al prezzo pattuito per l'acquisto del bene perché - a dire della società appellante- il mutuante eroga normalmente un prestito inferiore a quello richiesto risultando la differenza una garanzia nell'ipotesi di insolvenza del soggetto mutuatario. Precisa in particolare parte appellante che la firma apposta in calce alla richiesta di finanziamento da parte del concessionario attesta semplicemente la veridicità della firma del cliente, ai fini di prevenire il riciclaggio di denaro;
- con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita dell'usato introitato come permuta ai fini del perfezionamento dell'acquisto dell'autovettura , precisa parte ricorrente,

che appare del tutto legittimo e normale per il concessionario applicare un prezzo di vendita dell'usato inferiore a quello concordato col cliente per agevolare il perfezionamento della compravendita;

- con riferimento all'intestazione di alcune autovetture direttamente dalla casa madre al concessionario per il raggiungimento del "budget" al cui conseguimento si realizza l'ottenimento di premi da parte della casa madre, osserva l'appellante che contrariamente a quanto sostenuto dalla G.d.F. non viene sottratta alcuna materia imponibile fiscale, atteso che hanno la sola finalità di ottenere ulteriori sconti sugli acquisti delle autovetture nuove presso la casa madre FIAT. In altre parole è servito a far lievitare il volume delle vendite con lo scopo ultimo di ottenere dalla casa madre maggiori sconti;

- con riferimento a presunte differenze di magazzino peraltro per un importo di euro 971,57 il contribuente sostiene che le stesse non sono riconducibili ad evasione d'imposta bensì alla fisiologica e ordinaria dinamica gestionale del magazzino.

Resiste in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como con controdeduzioni del 22 Settembre 2011, contestando punto per punto tutti i rilievi e le argomentazioni di parte appellante. In particolare evidenzia la fondatezza del suo operato in base ai rilievi e ai riscontri effettuati dall'organo verificatore. A giudizio dell'Ufficio questi ultimi sono stati infatti criticamente recepiti nell'avviso di accertamento impugnato e non meritano alcuna censura atteso che risultano rispondenti all'applicazione della normativa in materia.

All'udienza del 4 Aprile 2012 veniva disposto rinvio al 20 giugno 2012. A tale udienza effettuata la relazione, le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi le rispettive conclusioni. All'esito della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che è principio generale dell'ordinamento, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio di cui l'art 2697 c.c. che incombe preliminarmente a chi intende far valere un proprio diritto in giudizio provare la fondatezza della propria pretesa; volta che si sia verificata tale circostanza incomberà poi a chi resiste quello di provare la fondatezza delle eccezioni sollevate. Applicando ora tale principio alla materia tributaria ed in particolare al caso che ci occupa si rileva partitamente quanto segue.

Ebbene, in primis con riferimento alla ritenuta illegittimità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione si osserva come la stessa risulti sufficientemente ed adeguatamente motivata in ogni sua parte, nel rispetto della normativa in materia (art 132 c.p.c), avendo analizzato e risolto ogni aspetto del contendere proposto da entrambe le parti, pervenendo a fornire un adeguato riscontro alle conclusioni hinc et inde rassegnate.

Riguardo le differenze fra il prezzo di vendita indicato nelle richieste di finanziamento nell'acquisto di autoveicoli e gli importi fatturati si rileva come la doglianza dell'odierna appellante secondo cui sarebbe una pratica diffusa chiedere un mutuo maggiore rispetto al prezzo pattuito per l'acquisto del bene, a scopo cautelativo, non appare ragionevole. Infatti tale argomentazione non può essere condivisa sotto un profilo di valutazione giuridica in mancanza di specifici supporti probatori. A conforto dell'operato dell'ufficio si annota il richiamo all'art 2729 rappresentato dalla richiesta di sovvenzione che costituisce un elemento documentale certo, idoneo e quindi efficace corredo probatorio; In merito alle richieste del periodo giugno-dicembre 2002 richiamato dalla società nell'appello proposto emerge che le difese proposte non risultano ancorate ad un

adeguato corredo probatorio e quindi per le stesse devono valere le stesse argomentazione per qui introdotte ut supra;

In merito ai maggiori ricavi emergenti dal confronto fra i dati comunicati dai clienti in risposta a questionari e corrispettivi fatturati la presunzione della G.D.F. è legittima e fondata poiché i destinatari del questionario e cioè gli acquirenti delle autovetture nuove non possono che dichiarare il reale prezzo corrisposto per l'acquisto dell'auto;

Riguardo ai ricavi occultati attraverso un passaggio che avrebbe reso soggettivamente non imponibile la vendita di autoveicoli si intende aderire alle controdeduzioni proposte dall'ufficio ed in linea con la sentenza impugnata che individua un comportamento antigiuridico con risvolti esclusivamente commerciali dell'odierno appellante che ha lo scopo di ottenere vantaggi economici dalla società madre. Tuttavia riduce in sostanza la base imponibile per l'anno in contestazione;

Infine si ritengono giustificati e pertinenti le doglianze dell'appellante a fronte della specifica circostanza che ai fini di una rilevante entità di magazzino non è significativa una minuta e insignificante differenza che può sicuramente essere giustificata dalla "fisiologica e ordinaria dinamica gestionale del magazzino".

In buona sostanza e per concludere ritiene il Collegio che non si ravvisano nel caso giustificati motivi per discostarsi dalla pronuncia della CTP di Como con la sola eccezione del modesto recupero in ordine alle differenze di magazzino che - come già rilevato - appare giustificato dalla "fisiologica e ordinaria dinamica gestionale del magazzino".

La soluzione del contendere così come indicata suggerisce di porre a carico dell'appellante il 50% delle spese del presente giudizio e compensare la residua parte. Il Collegio giudicante

P.Q.M.

Accoglie l'appello limitatamente alla posta relativa alle differenze di magazzino; respinge l'appello per quant'altro. Pone a carico di parte appellante le spese del giudizio nella misura del 50% che si liquidano forfetariamente in euro 500; compensa la residua parte.